



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 07-11-2025

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventicinque, addì sette del mese di novembre alle ore 18:00 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Aula delle Adunanze, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Dessi Paolo Luigi	P	Selis Massimiliano	P
Pintus Teresa	P	Virdis Michele	P
Diana Fabio	P	Garau Maddalena	P
Garau Fabrizio	P	Linzas Armando	A
Milia Raffaella	P	Mei Valentina	P
Spiga Claudia	P	Uccheddu Sandro	P
Lecca Valerio	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dessì Gloria.

Il Sindaco Dessì Paolo Luigi assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore 18:00 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Sala delle Adunanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 06/10/2017;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Anna Arresi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica (allegato A) alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere n. ____ del ____ espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2024** delle società in cui il Comune di Sant'Anna Arresi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMM 1 e ART 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**

Data: 03-11-2025

Il Responsabile del servizio
Cogotti Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-10-2025

Il Responsabile del servizio
Cogotti Rita

Il presente verbale viene così sottoscritto

=====

IL SINDACO
Dessì Paolo Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dessì Gloria

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune a partire dal 11/11/2025 .
Li, 11/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dessì Gloria

=====

☐ ESECUTIVA 07/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dessì Gloria

☐ ANNULLATA

=====

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e segg., D.lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella L. 7 agosto 2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art. 24, comma 1, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al M.E.F., entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale [art. 2, comma 1, lett. a), del T.U.S.P.].

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 06/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'Amministrazione Pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato art. 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato B - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Tabella riepilogativa

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ABBANO SPA	DIRETTA	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,0222554%	L'attività di Abbano S.p.A. è un servizio di "interesse generale" ai sensi dell'art.4 comma 2 lett. a).
ENTE DI GOVERNO AMBITO SARDEGNA (EX A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R.29/77)	DIRETTA	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,0016272%	EGAS gestisce il servizio idrico integrato della Sardegna somministrato nell'ambito unico territoriale regionale (L.R.n.4 del 04/02/2015)
G.A.L. SULCIS	DIRETTA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE - DI TIPO INTEGRATO E CON APPROCCIO PARTECIPATIVO - DELLE AREE RURALI DELLA PARTE SUD OCCIDENTALE DELLA SARDEGNA.	1,35%	È un organismo di diritto pubblico che si configura come società consortile a responsabilità limitata.

L' EGAS "Ente Di Governo Ambito Sardegna" (EX A.T.O.), con propria comunicazione, ha poi precisato che non è una società partecipata e che l'attività svolta rientra nella ".....produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" e che il comune non è tenuto ad effettuare alcun piano di risanamento.

Trattandosi inoltre di partecipazione minimale in società che svolge attività indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, si è ritenuto che non rientri nella previsione di cui al comma 611 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015).

4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Il Responsabile Area Finanziaria



Firmato digitalmente da:

COGOTTI RITA

Firmato il 24/10/2025 13:53

Seriale Certificato:
31591085469658178750870721379002870630

Valido dal 17/04/2023 al 16/04/2026

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

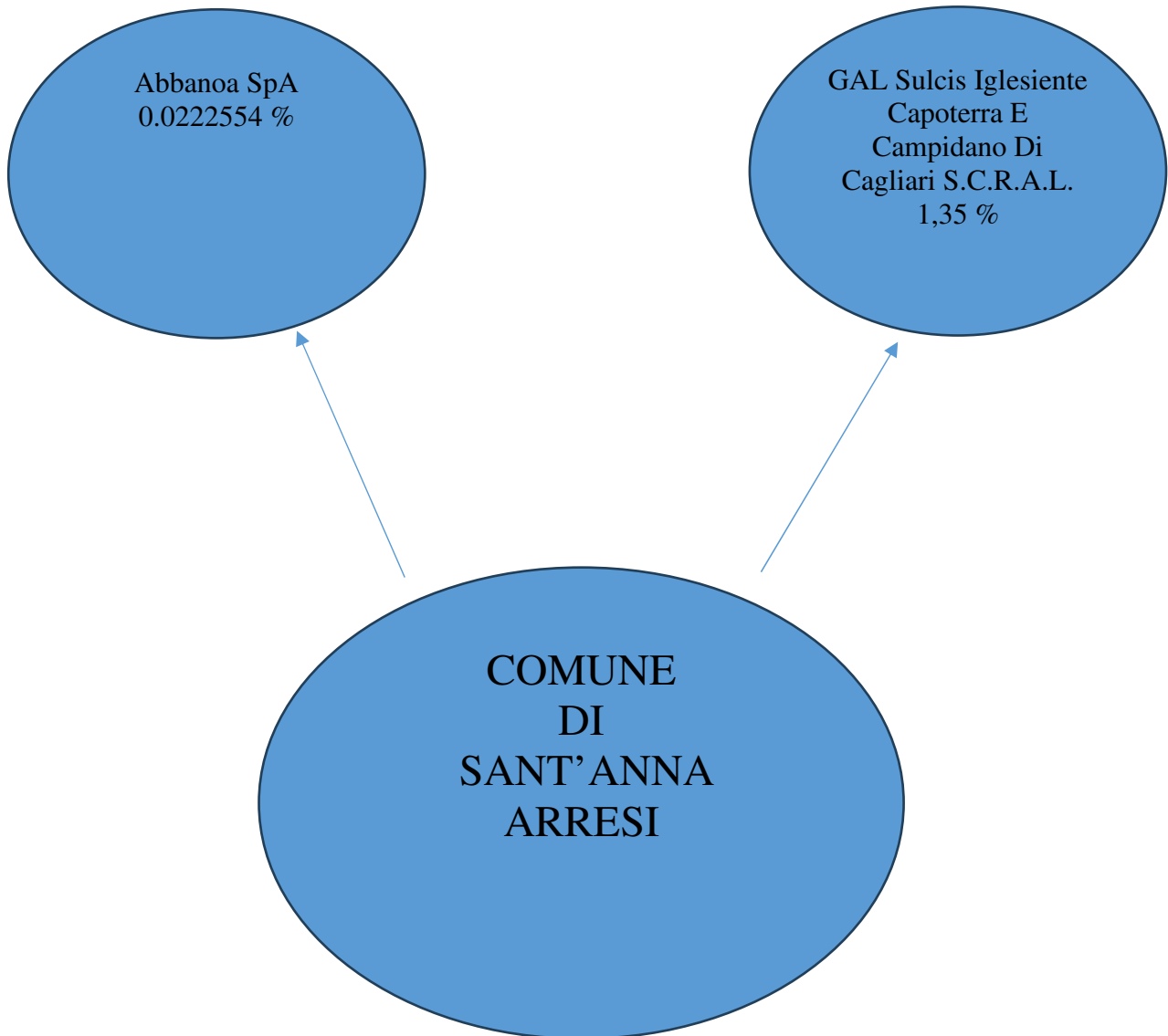
PROVINCIA SUD SARDEGNA

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente
ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016**

Dati relativi all'anno 2024

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ABBANO SPA	02934390929	0.0222554 %	Mantenuta	
GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI	02324550926	1.35%	Mantenuta	

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

Nome Società partecipata: ABBANOVA SPA – CF 02934390929

1. DATI ANAGRAFICI			
CODICE FISCALE SOCIETA'-ENTE		02934390929	
RAGIONE SOCIALE SOCIETA'-ENTE		ABBANOVA SPA	
ANNO DI COSTRUZIONE SOCIETA' ENTE		2005	
FORMA GIURIDICA SOCIETA'-ENTE		Società per azioni	
2. SEDE LEGALE SOCIETA'-ENTE			
PROVINCIA		NUORO	
COMUNE		NUORO	
CAP		08100	
INDIRIZZO		Via Straullu, 35	
TELEFONO		0784/213600	
FAX		0784/478046	
PEC		protocollo@pec.abbanoa.it	
3. SETTORE DELL'ATTIVITA' SOCIETA'-ENTE			
CODICE ATTIVITA' 1		36.00.00	
PESO INDICATIVO DELL'ATTIVIT' 1 IN %		100%	
CODICE ATTIVITA' 2		-	
CODICE ATTIVITA' 3		-	
CODICE ATTIVITA' 4		-	
4. ULTERIORI INFORMAZIONI			
Società in house		SI	
Previsione nello statuto di limiti di fatturato		SI	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamenti nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4		NO	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 175/2016		NO	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)		NO	
La Società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività		SI	
Specificare se la disciplina applicata è stata diretta da		ARERA	
5. DATI DI BILANCIO			
Anno		2024	
Tipologia di attività svolta		Attività produttive di beni e servizi	
Numero medio di dipendenti		1256	
Numero di componenti organo di amministrazione		3	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione		128.000 €	
Numero dei componenti dell'organo di controllo		6	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo		€ 87.500 Collegio sindacale - € 21.600 Organismo di vigilanza	
anno	2024	2023	2022
Approvazione bilancio	SI	SI	SI
Risultato di esercizio	2.663.739 €	1.724.235 €	-11.529.914 €
6. ATTIVITA' PRODUTTIVA DI BENI E SERVIZI			
202420232022			
a1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	298.961.645 €	273.613.254 €	244.817.156 €
a2) altri ricavi e proventi	42.250.501 €	45.498.220 €	35.328.113 €
di cui contributo in conto esercizio	216.614 €	3.459.411 €	4.844.061 €
7. QUOTA DI POSSESSO (quota diretta/o indiretta)			
Tipologia di partecipazione		Partecipazione diretta	
Quota diretta		0,0222554% (variabile per ogni socio)	

1. DATI ANAGRAFICI	
CODICE FISCALE SOCIETA'-ENTE	02324550926
RAGIONE SOCIALE SOCIETA'-ENTE	GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
ANNO DI COSTITUZIONE SOCIETA'-ENTE	2005
FORMA GIURIDICA SOCIETA'-ENTE	S.C.A.R.L.
2. SEDE LEGALE SOCIETA'-ENTE	
PROVINCIA	SUD SARDEGNA
COMUNE	MASAINAS
CAP	09010
INDIRIZZO	VIA ALDO MORO 6
TELEFONO	0781/697025
FAX	
EMAIL	galsulcisiiglesiente@pec.it

Il Bilancio e tutti gli atti relativi al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari S.C.A R.L. sono pubblicati nel sito WEB dello stesso all'indirizzo web

<https://www.galsulcisiiglesiente.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>



Firmato digitalmente da:

COGOTTI RITA

Firmato il 24/10/2025 13:55

Seriale Certificato:
31591085469658178750870721379002870630

Valido dal 17/04/2023 al 16/04/2026

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
Provincia del Sud Sardegna

REVISORE DEI CONTI

Parere n. 22/2025	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
Data 31/10/2025	PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO
	2016, N. 175: APPROVAZIONE

Il sottoscritto Casti Maurizio, Revisore unico del Comune di Sant'Anna Arresi;

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 34 del 23/10/2025 avente per oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE", trasmessa dal Comune il 29 ottobre 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Tuel;

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita della relazione del Responsabile del Servizio finanziario;
Preso atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2024 e precisamente:

- ABBANOVA SPA con quota di partecipazione dello 0,0222554% del capitale sociale;
- GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari S.C.R.A.L. con quota di partecipazione dello 1,35 % del capitale sociale;

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

esprime

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Sant'Anna Arresi, 31 ottobre 2025

Il Revisore unico
Dott. Maurizio Casti

MAURIZIO
CASTI
03.11.2025
09:13:53
GMT+00:00

